

NOVITA' COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019, n. 301, la Legge 19.12.2019, n. 157 di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124, in vigore dal 25.12.2019.

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni.

| | |
|--|---|
| <p>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Per i contratti di appalto e subappalto riguardanti le prestazioni consistenti nella realizzazione di opere o servizi nei settori della pulizia, manutenzione, facchinaggio, logistica, è previsto l'obbligo per le imprese appaltatrici/affidatarie e per le imprese subappaltatrici, qualora il committente le richieda, di rilasciare copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dalle stesse imprese ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. • Le imprese appaltatrici/subappaltatrici devono trasmettere al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione delle opere o dei servizi affidati, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tali prestazioni ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alle prestazioni affidate dal committente. • I nuovi adempimenti di cui sopra si applicano qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - L'importo complessivo annuo dell'opera o del servizio deve essere superiore a €200.000,00; - Prevalente utilizzo di manodopera; - L'opera o il servizio sono realizzati presso le sedi del committente; - Per la realizzazione dell'opera o del servizio vengono utilizzati beni strumentali di proprietà del committente (si intendono i beni strumentali necessari per l'effettuazione della prestazione). • Sono esentate all'applicazione di tali disposizione le società che: <ul style="list-style-type: none"> - Risultino in attività da almeno 3 anni; - Abbiano eseguito nell'ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo medesimo; - Non abbiano iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a €50.000,00 per i quali i termini di pagamento risultano scaduti. |
| <p>Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria</p> | <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, <i>non possono</i> |

| | |
|---|---|
| | <p><i>emettere fatture elettroniche</i> con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 01.07.2020 tali soggetti adempiono agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, attraverso un registratore telematico. |
| Imposta di bollo sulle fatture elettroniche | <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con <i>due versamenti semestrali</i>, da effettuarsi entro il 16.06 ed il 16.12 di ogni anno. |
| Modifiche al regime dell'utilizzo del contante | <ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021 la soglia per l'utilizzo del contante è ridotta alla cifra di €2.000,00. |
| Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici | <ul style="list-style-type: none"> • Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni spetta un <i>credito d'imposta, pari al 30%</i> delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. • Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne esaurisce l'utilizzo. |
| Stretta sulle compensazioni | <ul style="list-style-type: none"> • Le compensazioni orizzontali per crediti superiori a € 5.000,00 (IRES, IRAP, IRPEF) possono essere effettuate <i>previa presentazione della dichiarazione dei redditi</i>. La norma si applica a partire dai crediti d'imposta maturati dal periodo d'imposta 31.12.2019. • Anche i privati che vogliono beneficiare di compensazioni devono avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall'Amministrazione (F24Web, F24 Online oppure mediante gli intermediari abilitati). |
| Estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi | <ul style="list-style-type: none"> • L'istituto del ravvedimento operoso può essere applicato <i>a tutti i tributi</i> (anche quelli degli enti locali). • È stato abrogato l'art. 13, c. 1-bis D. Lgs. 472/1997 che limitava l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste per ravvedimento operoso a 1/7, 1/6 e 1/5 ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e, limitatamente alle riduzioni a 1/7 e 1/6, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
| Esterometro trimestrale | <ul style="list-style-type: none"> • Il prospetto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), che non sono documentati da fattura elettronica, deve essere presentato <i>con cadenza trimestrale</i> anziché mensile. |